

DELIBERA N. 165/04/CSP

**Esposto presentato dal Signor Apollonio Tundo (Candidato consigliere del Partito della Rifondazione Comunista per il rinnovo della Provincia di Lecce-Collegio di Galatina)
nei confronti della società R.T.I. S. p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale “Canale 5”)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Trasmissione “La sai l’ultima vip?” del 5 giugno 2004)**

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione del signor Apollonio Tundo, candidato consigliere del Partito della Rifondazione Comunista nel rinnovo della Provincia di Lecce – Collegio di Galatina, pervenuta in data 12 giugno 2004 (prot. n. 335/EA/04/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società R.T.I. S.p.A., esercente l’emittente televisiva nazionale “*Canale 5*”, in quanto nel corso della trasmissione “*La sai l’ultima vip?*” del 5 giugno 2004, è apparso in video e si è esibito quale “*barzellettiere*” il signor Angelo Giuseppe (detto Joselito) Gargasole, candidato nel medesimo collegio provinciale nel gruppo di Salento Europa, il tutto con palese violazione del divieto di partecipazione dei candidati alle trasmissioni diverse da quelle informative, di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti;

RITENUTO di non potersi procedere all’avvio di un’istruttoria in quanto l’esposto non risulta debitamente accompagnato - come richiesto dall’articolo 25, comma 4, della citata delibera n. 60/04/CSP - dalla documentazione comprovante

l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
Silvana Nouglian